

ESENTE DA BOLLO
ai sensi della L. 1-12-1981 n. 692



Repubblica Italiana

In nome del popolo

SENT. N. 27

Cron. n. 166

COMMISSARIATO PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI
NELLA REGIONE ABRUZZO

Il Commissario ff Dott. *Andrea DELL'Orso* ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

Nella causa demaniale iscritta al n. 10 del registro generale
contenzioso civile dell'anno 2017 trattenuta in decisione
all'udienza del 20 maggio 2025 e vertente

TRA

AMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO COLLETTIVO DEI
BENI DI USO CIVICO DI ROCCA SANTO STEFANO in persona
del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Saverio de Nardis ed elettivamente domiciliata presso il
suo studio in L'Aquila – Via Venezuela, 2, giusta procura in atti;
ricorrente

E

Comune di TORNIMPARTE in persona del Sindaco legale
rappresentante pro tempore;
contumace

GRAN SASSO ACQUA S.p.a., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Lepidi del Foro di L'Aquila ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila – Via del Paradosso I, 13 Pianola, giusta procura in atti; resistente

REGIONE ABRUZZO in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Alessia FRATTALE dell'Avvocatura regionale, presso i cui Uffici in L'Aquila – Via L. Da Vinci, 6 elettivamente domiciliato, come da procura in atti;

resistente

AGENZIA DEL DEMANIO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso il Complesso Monumentale di San Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c.- L'Aquila.

Resistente

COMUNE DI SCOPPITO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore;

contumace

NONCHE'

DI CARLO Otello, n. il 24.12.53, res. in Tornimparte – Via delle Consegne, 16 – C.F.: DCRTLL53T24L227X ; contumace

di PASQUALONE Velia;

PASTORI Luciano N. 18.05.1962 C.F.: PSTLCN62E18A345E,

erede di PESCE Alvisia;

PESCE Nino, n. il 22.06.48, res. in Tornimparte – Via Superiore,2;

PRIOLO Paola res. a Rieti – Via G. Garibaldi 36, LODDI Gianluca

res. a Rieti – Via Pratolungo, 12 e LODDI Massimo n. il 26.02.1967

C.F.: LDDMSM67B26H501F, res. a Rieti – Via G. Garibaldi 36

tutti eredi di LODDI Antonio.

CONCLUSIONI


I soli procuratori dell'ADUC Rocca Santo Stefano e di Gran Sasso
Acqua spa hanno concluso come in atti.

MOTIVAZIONE

1.1.La presente controversia ha, in estrema sintesi, ad oggetto
l'accertamento della qualitas soli dei terreni interessati
dall'acquedotto denominato Acquafredda nel Comune di
Tornimparte.

Ed infatti, ai fini di una compiuta ricostruzione dell' iter
processuale, merita osservare quanto segue:

- in data 12 agosto 2017 è pervenuta a questo Commissariato una
nota dall'allora ASBUC (ora ADUC) di Rocca di S. Stefano in
ordine alla presenza su terreni gravati da uso civico di opere per la
captazione di acqua dalla sorgente Acquafredda senza che vi fosse
stato il versamento di alcun canone in favore della collettività;

 - con decreto del 6 novembre 2017, è stata disposta la citazione sia dell'allora ASBUC che anche del Comune di Tornimparte, di Regione Abruzzo e di Gran Sasso Acqua spa risultante essere il gestore dell'acquedotto;

- vi è stata inizialmente costituzione unicamente della predetta società e della Regione Abruzzo; la prima, giusta comparsa del 5 giugno 2018, ha sollevato alcune eccezioni preliminari riguardanti il proprio difetto di legittimazione (non essendo proprietaria delle opere realizzate per la costruzione della linea idrica) e l'indeterminatezza della domanda (in difetto di una specifica ed analitica indicazione dei terreni e quindi del tracciato dell'acquedotto Acquafredda); Regione Abruzzo non ha, a bene vedere, preso compiuta posizione, limitandosi ad indicare il nominativo di un proprio perito nell'eventualità in cui fosse stata disposta CTU per l'accertamento della qualitas soli;

1.2.La causa è stata successivamente istruita mediante l'espletamento di una CTU rivelatasi particolarmente complessa in quanto si è reso indispensabile, in assenza di provvedimenti di esproprio, ricostruire il tracciato dell'acquedotto.

Tale operazione è stata effettuata nel contraddittorio delle parti e pertanto si è provveduto ad esaminare il tratto che dalla sorgente di Acquafredda arriva alla Via Occhibelli.

Nel compimento di tale operazione, si è quindi provveduto non solo

all'individuazione degli identificativi catastali dei terreni, ma anche degli occupatori nei cui confronti è stato esteso il contraddittorio.

1.3. Ciò nonostante, si è costituita la sola Agenzia del Demanio (risultata intestataria, come meglio si dirà nel prosieguo, di un terreno) non sollevando alcuna contestazione in ordine alla natura demaniale civica dello stesso.

Per converso, gli enti locali (Comune di Tornimparte, peraltro già inizialmente parte del giudizio e Comune di Scoppito interessato per le ragioni che verranno di seguito indicate) non si sono costituiti al pari delle altre parti private risultate intestatarie o comunque occupatori dei terreni.

1.4. Dopo diversi rinvii, all'udienza del 20 maggio 2025, i procuratori dell'ADUC di Rocca Santo Stefano (nel frattempo formalmente costituitasi) e Gran Sasso Acqua spa hanno precisato le conclusioni e di conseguenza la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di cui all'art. 190 cpc (60+20) per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.

2.1. *In limine litis*, e non avendovi provveduto nel corso del giudizio, va dichiarata la contumacia del Comune di Tornimparte, del Comune di Scoppito e delle seguenti parti private: DI CARLO Otello, CAMBONI Patrizia, PESCE Francesco, LUCANGELI Assunta, PASQUALONE Lea, PASQUALONE Maria,

CAPARELLA Enrico, CAPARELLA Concetta, PASTORI Luciano.

2.2. Sempre in via preliminare, va esaminata la questione preliminare (sulla quale invero si è ampiamente dissertato anche in sede di scritti difensivi finali) sul difetto di legittimazione passiva di Gran Sasso Acqua spa.

L'eccezione è infondata e di conseguenza deve essere rigettata.

E' sufficiente considerare che nei giudizi analoghi a quello in esame (vertenti, cioè, sulla qualitas soli dei terreni) la decisione è destinata a fare stato nei confronti di tutti quei soggetti in qualche modo interessati dalla stessa fatta eccezione unicamente per coloro che abbiano un interesse personale incompatibile con il contenuto di tale provvedimento.

Orbene, tale interesse in capo alla Gran Sasso Acqua spa non è emerso e comunque non è risultato all'esito dell'istruttoria della causa.

Devono, di conseguenza, essere condivise le argomentazioni svolte dall'amministrazione separata ed in particolare deve rilevarsi che nel corso del sopralluogo del 9 novembre 2018 è stato a verbale riportato quanto segue: *"..è stata presa visione del pozzetto dove arriva l'acquedotto di Acquafredda interrotto dal GSA come rilevato concordemente dal geom. Martellucci ed il Presidente dell'ASBUS di Rocca di S.Stefano"*.

Da quanto sin qui esposto, deve trarsi il fondato convincimento che, quand'anche non realizzato direttamente dal GSA, la gestione dell'acquedotto per cui è causa spetta a tale soggetto (in quanto gestore del servizio idrico integrato per i Comune di Tornimparte e Scoppito) con conseguente suo diretto coinvolgimento nella vicenda in esame.

3.1. Venendo al merito, si tratta (anche alla luce delle prospettazioni delle parti costituite) di delimitare il perimetro del *thema decidendum* del presente giudizio ed a tale fine deve osservarsi quanto segue.

Nella nota (a cui si è già fatto cenno) dell'agosto 2017, l'Amministrazione Separata Rocca S. Stefano non ha specificato gli identificativi catastali dei terreni oggetto dell'accertamento della *qualitas soli* limitandosi in effetti a dedurre che il tracciato dell'acquedotto denominato Acquafredda, insistente nel Comune di Tornimparte, interessa beni gravati da uso civico.

Una tale circostanza, tuttavia, non consente di accogliere l'eccezione preliminare sollevata dalla Gran Sasso Acqua spa (di seguito, e per brevità GSA spa) sulla indeterminatezza della domanda.

Come noto, infatti, il rito commissariale si connota, attesa la finalità pubblicistica che lo caratterizza, per una marcata deformalizzazione il che esclude che possano trovare applicazione le regole sul regime

delles preclusioni che, di contro, distingue il rito ordinario di cognizione.

Ed allora, muovendo da questa considerazione di ordine generale è possibile affermare che ogni profilo di nullità della domanda va escluso allorquando, anche nel corso del processo, purchè ciò non si tramuti in una violazione delle prerogative difensive delle controparti, sia stata fornita un'indicazione dei terreni oggetto dell'azione.

Orbene, nel caso di specie è risultato che:

- Con nota depositata in data 4 giugno 2018, l'ADUC Rocca di S. Stefano ha, producendo peraltro planimetria catastale, visure e riproduzioni fotografiche, specificato che i terreni certamente interessati dal tracciato dell'acquedotto sono quelli del Comune di Tornimparte distinti al fg 5 p.lle 95 e 96;
- Ai fini dell'espletamento della CTU e nel contraddittorio delle parti, è stato definito il percorso dalla sorgente sino a Via Occhibelli;
- Soltanto con la comparsa di costituzione del 28 gennaio 2022 (successiva cioè del deposito dell'elaborato peritale) l'ADUC ha (facendo seguito a quanto già richiesto nelle osservazioni alla CTU) chiesto di estendere l'accertamento della qualitas soli anche al tratto dell'acquedotto che dalla



Via Occhibelli si estende sino a Via dell'Acquedotto;

- Nella medesima comparsa, in ogni caso, è stato precisato che l'oggetto del giudizio è l'accertamento della qualitas soli dei terreni interessati dal tracciato dell'acquedotto Acquafredda e che la gestione dello stesso è in capo a GSA spa (senza quindi alcuna richiesta di restituzione e con riserva di agire in separata sede per la quantificazione del canone dovuto per tale occupazione);

3.2. Dal quadro così tratteggiato è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:

- nel contraddittorio delle parti e segnatamente in sede di sopralluogo effettuato ed alla luce dei rilievi (peraltro non contestati) eseguiti l'11 giugno 2019 dall'ausiliario del CTU (geom. Luigi Ponziani) è stato circoscritto il tracciato dell'acquedotto Acquafredda nel segmento che dalla sorgente arriva a Via Occhibelli;
- deve pertanto ritenersi che all'interno di tale tracciato può essere accertata la qualitas soli dei terreni;
- le richieste successive ed ulteriori formulate dall'ADUC non possono trovare accoglimento in quanto: a) comporterebbero una ulteriore dilatazione dei tempi di definizione della lite; b) la verifica della qualitas soli anche per altri terreni e quindi per un diverso tratto potranno essere svolte in un diverso e separato giudizio così

non pregiudicando in alcun modo le prerogative dell'ADUC;

4.1. Così delimitato il perimetro del *thema decidendum*, è possibile attingere alle risultanze della CTU.

A tale fine, deve osservarsi quanto segue.

Il tracciato dell'acquedotto Acquafredda che dalla sorgente raggiunge Via degli Occhibelli insiste in gran parte sul territorio di Tornimparte fatta eccezione per alcuni terreni distinti al fg 31 p.lle 30, 47-501/parte (derivata dalla p.lla 47), 502 (derivata dalla p.lla 47) siti all'interno del Comune di Scoppito.

La restante, e certamente più cospicua parte del tracciato, che ricade invece all'interno del Comune di Tornimparte attraversa i seguenti terreni: fg 1, p.lle 2,3,4,5,12; fg 2 p.lle 67, 72,89,90,204 (derivata dalla p.lla 90/parte), 205 (derivata dalla p.lla 90/parte), 68, 219 (derivata dalla p.lla 68/parte) 69,73, 374 (derivata dalla p.lla 73/parte), 375 (derivata dalla p.lla 73/parte), 760 (derivata dalla p.lla 419 soppressa a sua volta derivata dalla p.lla 90/parte, ora 760 NCEU).

E' stata riconosciuta la natura demaniale civica dei suddetti terreni:

a) Comune di Scoppito: fg 31 p.lle 47-501/parte (derivata dalla p.lla 47) 502 (derivata dalla p.lla 47); tale bene nelle visure catastali risulta intestato a Comune di Tornimparte per la Frazione Rocca S. Stefano;

b) Comune di Tornimparte: fg 1 p.lle 2,3, 4, 5 e 12; fg 2 p.lla

67; fg 5 p.lle 95,96; anche per tali terreni dalle visure catastali emerge l'intestazione Comune di Tornimparte, frazione di Rocca S. Stefano;

Per converso, invece, è stata riconosciuta la natura allodiale ai seguenti terreni tutti situati nel Comune di Tornimparte ed identificati al fg 2 p.lle 72,89,90,204 (derivata dalla p.lla 90/parte), 205 (derivata dalla p.lla 90/parte), 68, 219 (derivata dalla p.lla 68/parte) 69,73, 374 (derivata dalla p.lla 73/parte), 375 (derivata dalla p.lla 73/parte), 760 (derivata dalla p.lla 419 soppressa a sua volta derivata dalla p.lla 90/parte, ore 760 NCEU).

A tali beni deve aggiungersi altresì il terreno nel Comune di Scoppito distinto al fg 31 p.lla 30 oggetto peraltro di un precedente giudizio.

Ed infatti, mentre questo Commissariato con sentenza n. 54 del 21 ottobre 1989 ne ha riconosciuto la natura demaniale, la Corte di Appello di Roma (sentenza del 20 maggio 1991) ha ritenuto, al contrario, la natura allodiale richiamando, in buona sostanza, il definitivo passaggio in giudicato di una precedente decisione del 1913 con cui il Tribunale di L'Aquila aveva rigettato il ricorso proposto dal cittadino Di Carlo Francesco per vedere riconosciuta la natura demaniale della Montagna di Vigliano (il passaggio in giudicato della predetta sentenza è conseguenza della transazione intervenuta nel 1919- cfr pag 67 Ctu preliminare).

A tali conclusioni, si è pervenuti esaminando il contenuto delle visure catastali da cui risulta l'intestazione in capo a soggetti privati.

(cfr pagg 63-64 relazione del 21 settembre 2021);

4.2. Le conclusioni a cui è giunto il CTU, in quanto espressione di un percorso logico ed argomentativo immune da censure e rilievi di sorta ed in ogni caso neppure adeguatamente contestate), devono essere integralmente condivise in quanto:

- sono state svolte ricerche presso l'Archivio di questo Commissariato ed in particolare è emerso che con ordinanza del 15 marzo 1934 è stata omologata la conciliazione tra il Comune di Tornimparte (e per esso Frazione di Rocca s. Stefano) ed il Marchese Alfonso Dragonetti de Torres con cui è stata riconosciuta la natura demaniale civica dei seguenti terreni: Comune di Scoppito fg 31 p.lla 47; Comune di Tornimparte fg 1 p.lle 2,3,12 (cfr pag 69 relazione preliminare);

- nella relazione del perito Zimei del 1957 (fondata sulla verifica anche del catasto onciario), tenendo conto della delimitazione del confine tra il Comune di Tornimparte e l'Università di Rocca S. Stefano, i terreni di cui al fg 1 p.lle 4,5, fg 2 p.lla 67, fg 5 p.lle 95, 96 ricadono nel tenimento della seconda (cfr pag 68 della CTU preliminare);

- in particolare nella relazione Zimei si legge "..... le Ville che costituivano ieri l'Università ed oggi formano la Frazione di Rocca

S. Stefano erano e sono le seguenti: Forcella, Colle Castagno (così anche denominata sulle carte dell'Istituto Geografico Militare), Colle Fiasconi, Colle Farni e Colle Marino, e Piedi la Costa. Tutte le suddette Ville, nessuna esclusa hanno in comune tutti i diritti di godimento degli Usi Civici, perchè facenti esse parte del conglomerato di Ville costituenti la Università di Rocca S. Stefano. Pertanto il comprensorio demaniale di terre boschive, pascolative e seminatorie site in località " S. Silvestro" genericamente denominato " montagna di S. Silvestro " ceduto alla Università di Rocca S. Stefano dal marchese Alfonso Dragonetti, deve anch'esso rientrare nel godimento degli Usi Civici di tutte le Ville che costituivano la Università medesima di Rocca S. Stefano, e precisamente delle Ville di Forcella, Colle Castagno, Colle Fiasconi, Colle Farni e Colle Marino, e Piedi la Costa.;

- la giurisprudenza di legittimità è oramai concordemente orientata nel ritenere che *"In tema di usi civici, la dimostrazione che una terra fa parte di un demanio universale comporta la presunzione della demanialità della stessa, salvo che sussista un preciso titolo da cui risulti per essa la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale."* (cfr Cass Civ, sez V, 12.1.2025 n. 769);

- ed ancora, le risultanze del catasto onciario vanno ritenute pienamente attendibili trattandosi di uno strumento, risalente al

Settecento e di carattere descrittivo ovvero costituito intorno ai toponomi delle principali località e quindi in grado di collegare luoghi attuali a situazioni antiche.

Seppur in un arresto risalente nel tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *"Il catasto onciario è elemento probatorio importantissimo in materia di demanialità, ma controllabile e liberamente apprezzabile dal giudice; in particolare, siffatto controllo e apprezzamento è indispensabile allorchè si assuma che gli appezzamenti di terreno facciano parte di un comprensorio demaniale, nel qual caso occorre accertare con precisione (non sempre gli elementi dell'onciario possono essere sufficienti, potendo essi limitarsi ad indicare i limiti del demanio e non anche dei singoli appezzamenti interni) se questi ultimi seguano la sorte del comprensorio o costituiscono isole non demaniali all'interno del demanio"* (cfr Cass. Civ 5.4.1961 n. 716);

- Nell'ordinanza del Commissario Regionale degli Usi civici del 15 aprile 1933 i terreni Comune di Tornimparte fg 1 p.lle 4,5, fg 2 p.la 67, fg 5 p.lle 95, 96 sono stati collocati nel demanio di Rocca S. Stefano (cfr pag. 68);

- l'esperto ha dato contezza delle ragioni che lo hanno portato a ritenere la natura allodiale dei terreni. A tal riguardo, il CTU ha

chiarito che “...non è da escludere che ci sia la possibilità che il mancato allibramento al Catasto Napoleonico di alcuni terreni sia dovuto a non avvenute trascrizioni degli atti di trasferimento...e/o non è da escludere che la possibilità che altri terreni seppur allibrati non abbiano un riscontro di allibramento all’Onciario a causa di perdita di notizie di atti notarili nel passaggio dal Catasto Onciario al catasto sezione del napoleonico” aggiungendo altresì che “il perito Zimei ...cita lo stato degli occupatori del 1897 corredato da planimetrie incomplete... Tali planimetrie e ruoli degli occupatori sono state rinvenute nell’Archivio di Stato dal sottoscritto CTU...Orbebe...nessuna planimetria ...raffigura terreni riconducibili a quelli di cui trattasi”;

- presso il Comune di Tornimparte è stata depositata una verifica demaniale da parte del geom. Blair che ha fornito al CTU l’elenco delle superfici abusivamente occupate diverse però rispetto a quelle per cui è causa (previa verifica);

5. In conclusione, va quindi accertata e dichiarata la natura demaniale civica dei seguenti terreni:

- a) Comune di Scoppito: fg 31 p.lle 47-501/parte (derivata dalla p.la 47) 502 (derivata dalla p.la 47);

- b) Comune di Tornimparte: fg 1 p.lle 2,3, 4, 5 e 12; fg 2 p.lla 67; fg 5 p.lle 95,96;

Va di contro accertata la natura allodiale dei suddetti beni:

- c) Comune di Tornimparte ed identificati al fg 2 p.lle 72,89,90,204 (derivata dalla p.lla 90/parte), 205 (derivata dalla p.lla 90/parte), 68, 219 (derivata dalla p.lla 68/parte) 69,73, 374 (derivata dalla p.lla 73/parte), 375 (derivata dalla p.lla 73/parte), 760 (derivata dalla p.lla 419 soppressa a sua volta derivata dalla p.lla 90/parte, ore 760 NCEU);
- d) Comune di Scoppito distinto al fg 31 p.lla 30;

6. In ultimo, le spese di lite atteso l'esito del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.

A tale riguardo, deve farsi applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 comma 2° cpc nella formulazione successiva all'entrata in vigore della L. 162/14 nella parte in cui ha escluso la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

L'accertamento della natura allodiale di alcuni terreni, l'indispensabilità di svolgere accurate verifiche (con l'utilizzo di strumentazione) per l'individuazione del tracciato dell'acquedotto e quindi per l'individuazione dei beni interessati, costituiscono fattori senza dubbio idonei a soddisfare i requisiti per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

7. Le spese di CTU (per le stesse ragioni indicate al precedente capo) devono essere poste definitivamente a carico delle parti in solido fra di loro. Sono escluse dal pagamento delle spese di CTU le parti private titolari dei terreni di cui è stata dichiarata la natura allodiale.

P.Q.M.

Il Commissario ff per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo, dott. Andrea Dell'Orso, definitivamente pronunciando sulla causa demaniale n. 10/2017, così provvede:

- a) Dichiarare la contumacia del Comune di Tornimparte, del Comune di Scoppito e delle parti private indicate nel dettaglio al punto sub 2 della motivazione;
- b) Accerta e dichiara la natura demaniale civica dei seguenti terreni:
 - 1) Comune di Scoppito: fg 31 p.lle 47-501/parte (derivata dalla p.lla 47) 502 (derivata dalla p.lla 47), appartenenti al tenimento di Rocca S. Stefano;
 - 2) Comune di Tornimparte: fg 1 p.lle 2,3, 4, 5 e 12; fg 2 p.lla 67; fg 5 p.lle 95,96, appartenenti al tenimento di Rocca S. Stefano;
- c) Accerta e dichiara la natura allodiale dei suddetti beni:
 - 1) Comune di Tornimparte ed identificati al fg 2 P.lle 72,89,90,204 (derivata dalla p.lla 90/parte), 205 (derivata

dalla p.lla 90/parte), 68, 219 (derivata dalla p.lla 68/parte)
69,73, 374 (derivata dalla p.lla 73/parte), 375 (derivata
dalla p.lla 73/parte), 760 (derivata dalla p.lla 419
soppressa a sua volta derivata dalla p.lla 90/parte, ora 760
NCEU);

2) Comune di Scoppito distinto al fg 31 p.lla 30;

d) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

e) Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in
solido fra di loro, fatta eccezione per le parti private titolari
dei terreni di cui è stata dichiarata la natura allodiale.



f) Dispone che la presente sentenza, al suo passaggio in
giudicato, sia trascritta nella Conservatoria dei registri
immobiliari competenti a cura di ADUC Rocca S. Stefano e
con spese in solido fra le parti;

g) Condanna le parti in solido fra di loro al pagamento delle
spese postali che si liquidano in € 735,00-.

Così deciso a L'Aquila il 16 settembre 2025

Il Commissario ff per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo

Dott. *Andrea Dell'Orso*



IN SEGRETERIA
GIORNO 17.9.2025
IL CANCELLIERE
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Laura Paoletti

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMMISSARIATO REGIONALE
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
L'AQUILA

COPIA conforme all'originale
In N. 19 fasciata
L'Aquila, li 27.9.2025

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maria Laura Paoletti



Ministero della Giustizia

Commissariato per il Riordino degli Usi Civici in Abruzzo

Via Salaria Antica est, 27 67100 L' Aquila - Tel. 0862 406030 fax 404039

Al Presidente dell' A.D.U.C. Rocca Santo Stefano

SI ATTESTA CHE:

la sentenza n. 27/2025, emessa dal COMMISSARIO REGIONALE PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI IN ABRUZZO dott. Andrea Dell'Orso in data 16/09/2025, depositata in cancelleria il 17/09/2025, nella causa demaniale n. 10/2017, tra Amministrazione del dominio collettivo dei beni di uso civico di Rocca Santo Stefano e Comune di Tornimparte + altri.

E' "PASSATA IN COSA GIUDICATA" ART. 324 C.P.C.

L' Aquila 13/03/2026



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Lucio Avieni)



A.D.U.C

Rocca Santo Stefano

Via Ponte Caraglia MAP N°5 – Rocca Santo Stefano – Tornimparte (AQ)

Pec: asbucoccas.stefano@certiposta.net

Info: <https://aducroccasantostefano.it/>

C.F.93062470666

Prot.506-25/2/26

Commissario Per il Riordino Degli Usi Civici Nella Regione Abruzzo

usicivici.laquila@giustiziacert.it

Oggetto: Richiesta rilascio copia conforme sentenza n.27 Cron.n.166 del 16/9/2025.

Ecc.mo Commissario al fine di ottemperare a quanto disposto dalla sentenza richiamata in oggetto, chiede il rilascio di copia conforme autentica.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Ivano Pasqualone



27.2.26

ASSISTENTE GIUDIZIARIA

Maria Laura P...

inseguita a cura
2/3/2026 AL S.C. PASQUALE
IVANO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luigi...

ING. GRIMALDI MAURIZIO

VIA MOSCHINO 12/B, 67100 L'Aquila (AQ)
 Cell. 3280361478
 Email GRIMALDI58@VIRGILIO.IT
 C.F. GRMMRZ58E21A345V P. IVA 01171210667

Spettabile

**A.D.U.C. AMMINISTRAZIONE
 DOMINIO COLLETTIVO BENI USO
 CIVICO ROCCA S.STEFANO**

Via PONTE CARAGLIA - MAP 5
 67049, Tornimparte (AQ)
 C.F. 93062470666
 P. IVA 93062470666
 PEC asbucroccas.stefano@certiposta.net

Descrizione	Importo	IVA	Totale
Predisposizione, redazione e ritiro di n.2 note di trascrizione (n.reg.part.4322 del 19.03.2026 "a favore" dell'A.D.U.C., relativa ai beni di natura demaniale e n.reg.part.4323 del 19.03.2026 "contro" l'A.D.U.C. relativa ai beni di natura allodiale) relative alla sentenza n.27 del 16.09.2025 emessa dal Commissario per il riodino degli Usi Civici nella Regione Abruzzo	250,00 €	Art. 1 c.54-89 190/2014	250,00 €
Predisposizione, redazione e ritiro della domanda di Volture Catastali aventi per oggetto i terreni di natura demaniale individuati dalla sentenza n.27 del 16.09.2025 emessa dal Commissario per il riodino degli Usi Civici nella Regione Abruzzo, ivi compresa la presentazione ed il ritiro della registrazione della predetta sentenza	150,00 €	Art. 1 c.54-89 190/2014	150,00 €

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014.

Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 28/12/2018.

L'invio della copia analogica (PDF) della fattura elettronica è un servizio di cortesia. L'originale della fattura elettronica è disponibile nell'area riservata del sito web Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle entrate e costituisce l'unico documento affidabile ai fini fiscali. Invitiamo l'utente a verificare il contenuto della copia analogica al fine di escludere il rischio di eventuali inesattezze, imprecisioni e/o manomissioni di terzi.

Termini di Pagamento

Banca Mittente

Banca: BANCA DEL FUCINO
 IBAN: IT96L0312403600000000231175

Scadenze:

418,08 € il 06/05/2026 - Bonifico

Imponibile	400,00 €
Cassa Previdenza 4%	16,08 €
Bollo	2,00 €
Totale	418,08 €

ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.1824862.23/04/2026 Documento presentato da MAURIZIO GRIMALDI nella qualità di RICHIEDENTE
 AQ0042572 Con recapito in VIA ETTORE MOSCHINO N 12 B del comune di L'AQUILA (AQ) C.A.P. 67100
 Codice di riscontro:7BDC02D870AD6EEC LISTA DEI SOGGETTI OBBLIGATI:
 1) PASQUALONE IVANO - PSQVNI51S03H282E - nato a RIETI il 03/11/1951 VIA TESTRINA N 28 I.PASQUALONE@LIBERO.IT

ESTREMI DELLA NOTA

CATASTO FABBRICATI Comune di SCOPPITO Efficacia dell'atto:17/09/2025 Repertorio:27
 Causale:ALTRI ATTI
 Genere del documento:SENTENZA DEL COMMISSARIO RIORDINO USI CIVICI Data del documento:23/04/2026
 Estremi del Rogante, ovvero Dichiarante:COMMISSARIO PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI del comune di L'AQUILA (AQ)

UNITA NEGOZIALE 1

INTESTAZIONE - TITOLO

Soggetti Contro	C.F.
1. COMUNE DI TORNIMPARTE sede TORNIMPARTE per il diritto di proprieta' per la quota di 1/1	00190240663

INTESTAZIONE - TITOLO

Soggetti a Favore	C.F.
1. A.D.U.C. AMMINISTRAZIONE DOMINIO COLLETTIVO BENI USO CIVICO ROCCA S.STEFANO sede TORNIMPARTE per il diritto di proprieta' per la quota di 1/1	93062470666

PARTICELLE TERRENI

Prog.	Comune	Sezione	Foglio	Numero	Subalterno
1	I546		0031	00047	
2	I546		0031	00501	
3	I546		0031	00502	
4	L227		0001	00002	
5	L227		0001	00003	
6	L227		0001	00004	
7	L227		0001	00005	
8	L227		0001	00012	
9	L227		0002	00067	
10	L227		0005	00095	
11	L227		0005	00096	

Visura attuale sintetica per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 06/05/2026

Dati della richiesta	Terreni siti in tutta la provincia di L'AQUILA
Soggetto individuato	A.D.U.C. AMMINISTRAZIONE DOMINIO COLLETTIVO BENI USO CIVICO TORNIMPARTE (AQ) (CF: 93062470666)

1. Immobili siti nel Comune di SCOPPITO (Codice I546) Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO							Reddito		
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²)			Deduz.	Dominicale	Agrario		
						ha	are	ca					
1	31	47		-	BOSCO CEDUO 02	18	47	38		Euro 47,70 Lire 92.369	Euro 19,08 Lire 36.948	Variazic 570094 2851.1/.	
2	31	501		-	SEMINATIVO 04	5	37	40		Euro 41,63 Lire 80.610	Euro 52,73 Lire 102.106	Variazic 570094 2851.1/.	
3	31	502		-	SEMINATIVO 04		19	54		Euro 1,51 Lire 2.931	Euro 1,92 Lire 3.713	FRAZIO Pratica (n. 2851	

Immobile 1: Annotazione: di stadio: varia con le particelle:501

Immobile 2: Annotazione: di stadio: varia con le particelle:47

Totale: Superficie 24.04.32 Redditi: Dominicale Euro 90,84 Agrario Euro 73,73

Intestazione degli immobili indicati al n.1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	A.D.U.C. AMMINISTRAZIONE DOMINIO COLLETTIVO BENI USO CIVICO ROCCA S.STEFANO	93062470666*
DATI DERIVANTI DA		ALTRI ATTI del 17/09/2025 Pubblico ufficiale COMMISSARIO PER IL RIORDI Sede L'AQUILA (AQ) Repertorio n. 27 Re SENTENZA CON DICHIARAZIONE DI NATURA DEMANIALE CIVICA DI BENI Voltura n. 7321.1/2026 - Pratica n. AQ

Visura attuale sintetica per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 06/05/2026

2. Immobili siti nel Comune di TORNIMPARTE (Codice L227) Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO							Reddito		
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe		Superficie(m ²) ha are ca			Deduz.	Dominicale	Agrario	
1	1	2		-	BOSCO CEDUO	02	15	65	90		Euro 32,35 Lire 62.636	Euro 16,17 Lire 31.318	Impiant
2	1	3		-	BOSCO CEDUO	02	7	47	70		Euro 15,45 Lire 29.908	Euro 7,72 Lire 14.954	Impiant
3	1	4		-	BOSCO CEDUO	02	2	90	00		Euro 5,99 Lire 11.600	Euro 3,00 Lire 5.800	Impiant
4	1	5		-	PASCOLO	01	2	32	30		Euro 13,20 Lire 25.553	Euro 8,40 Lire 16.261	Impiant
5	1	12		-	PASCOLO	02		96	00		Euro 3,97 Lire 7.680	Euro 1,98 Lire 3.840	Impiant
6	2	67		-	BOSCO CEDUO	02	5	88	60		Euro 12,16 Lire 23.544	Euro 6,08 Lire 11.772	Impiant
7	5	95		-	PASC CESPUG	U	2	32	50		Euro 3,60 Lire 6.975	Euro 2,40 Lire 4.650	Impiant
8	5	96		-	BOSCO CEDUO	02	7	35	90		Euro 15,20 Lire 29.436	Euro 7,60 Lire 14.718	Impiant

Totale: Superficie 44.88.90 Redditi: Dominicale Euro 101,92 Agrario Euro 53,35

Intestazione degli immobili indicati al n.2

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE
1	A.D.U.C. AMMINISTRAZIONE DOMINIO COLLETTIVO BENI USO CIVICO ROCCA S.STEFANO	93062470666*
DATI DERIVANTI DA	ALTRI ATTI del 17/09/2025 Pubblico ufficiale COMMISSARIO PER IL RIORDI Sede L'AQUILA (AQ) Repertorio n. 27 Re SENTENZA CON DICHIARAZIONE DI NATURA DEMANIALE CIVICA DI BENI Voltura n. 7321.1/2026 - Pratica n. AQ/	

Totale Generale: Superficie 68.93.22 Redditi: Dominicale Euro 192,76 Agrario Euro 127,08

Unità immobiliari n. 11

Visura attuale sintetica per soggetto Situazione degli atti informatizzati al 06/05/2026

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Visura telematica



A.D.U.C

Rocca Santo Stefano

Via Ponte Caraglia MAP N°5 – Rocca Santo Stefano – Tornimparte (AQ)

Pec: asbucroccas.stefano@certiposta.net

Info: <https://aducroccasantostefano.it/>

C.F.93062470666

Prot.n.518-19/5/26

Sindaco Comune di Tornimparte

segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it

Presidente Gran Sasso Acqua S.p.a.

gsacqua@legalmail.it

Presidente Regione Abruzzo

presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Direttore Agenzia Del Demanio di L'Aquila

dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it

Sindaco Comune di Scoppito

comunediscoppito@pecpa.it

Oggetto: **Richiesta restituzione spese sostenute in solido tra le parti. Commissario Per Il Riordino Degli Usi Civici In Abruzzo, Causa Demaniale n.10/2017, Sentenza N.27 Cron.n.166 del 16.09.2025, Passata in Cosa Giudicata il 13/03/2026.**

Avendo questa A.D.U.C. ottemperato al disposto della lett. f) della sentenza richiamata in oggetto, chiede agli organi in indirizzo entro e non oltre 15 gg., ognuno per la propria parte, la restituzione alle spese sostenute pari ad **€.69,68** cada uno (totale parcella del 06/05/2026 Ing.Grimaldi Maurizio €.418,08 : 6=€.69,68).

Allego copia della parcella liquidata dalla A.D.U.C. in data 15/05/2026.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Ivano Pasqualone

Riferimenti bancari: **Amm.ne Dominio Collettivo dei Beni Uso Civico Rocca Santo Stefano**

c/o Map N.5-via Ponte Caraglia 67049-Tornimparte-AQ-.

BCC ROMA-Sassa Scalo-AQ-.

IBAN IT 45 B 08327 03601 000000007031